Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 28 giugno 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1666.
Modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1734, 21 luglio 1959, n. 1410 e 10 luglio 1960, n. 1950, delle Scuole di avviamento professionale a tipo industriale di Legnano, Reggio Emilia e Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Visti i propri decreti 29 settembre 1956, n. 1734, 21 luglio 1959, n. 1410, 10 luglio 1960, n. 1950, con i quali sono stati istituiti gli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato di Legnano, Reggio Emilia e Varese;

Considerato che, per mero errore materiale, le Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Legnano, Reggio Emilia e Varese, in detti decreti sono state dichiarate annesse agli Istituti professionali anzidetti;

Ritenuto che occorre modificare l'art. 1 dei decreti predetti nel senso che le scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale esistenti nelle predette città non debbono essere considerate annesse agli Istituti professionali di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A modifica di quanto stabilito con i decreti presidenziali 29 settembre 1956, n. 1734; 21 luglio 1959, numero 1410 e 10 luglio 1960, n. 1950, citati nelle premesse, le Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Legnano, Reggio Emilia e Varese non debbono considerarsi annesse ai rispettivi Istituti professionali per l'industria e l'artigianato delle medesime città.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1667.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 1911, della Scuola secondaria di avviamento profesionale a tipo industriale di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il proprio decreto 30 settembre 1962, n. 1911, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Verona;

Considerato che, per mero errore materiale, la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Verona in detto decreto è stata dichiarata annessa all'Istituto professionale anzidetto;

Ritenuto che occorre modificare l'art. 1 del decreto predetto nel senso che la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale esistente nella predetta città non deve essere considerata annessa all'Istituto professionale di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica di quanto stabilito con il decreto presidenziale 30 settembre 1962 citato nelle premesse, la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Verona non deve considerarsi annessa all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato funzionante nella medesima città.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1964, n. 1668.

Approvazione del nuovo statuto del Fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste.

N. 1668. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto del Fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1965, n. 713.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 103. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Farmacia industriale ».

All'art. 131, relativo alle norme sulla propedeuticità del corso di laurea in Scienze agrarie viene aggiunto il seguente comma: « Gli esami di Botanica generale, Botanica sistematica, Agronomia generale e coltivazioni erbacee I e II debbono essere superati prima di quello di Coltivazioni arboree ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1965, n. 714.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero « Suor Orsola Benincasa », di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero pareggiato « Suor Orsola Benincasa », di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305, e modificato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2442, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto intese ad ottenere che sia istituita di nuovo la limitazione relativa all'ammissione all'Istituto solamente alla popolazione scolastica femminile;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di accogliere la predetta proposta in considerazione delle particolari condizioni dell'Istituto anzidetto;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo 1 dello statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero « Suor Orsola Benincasa », di Napoli, è modificato nel senso che l'Istituto è denominato « Istituto superiore pareggiato di magistero femminile Suor Orsola Benincasa ».

Art. 2.

All'articolo 21 dello statuto dell'Istituto anzidetto, relativo alle modalità di iscrizione, è premesso il seguente nuovo comma:

« All'Istituto possono iscriversi soltanto donne ».

Art. 3.

Per effetto delle norme di cui ai suindicati articoli del presente decreto le dizioni, che fanno riferimento alla popolazione scolastica, ovunque ricorrano nel testo dello statuto dell'Istituto anzidetto, sono letteralmente modificate con riferimento alla sola popolazione scolastica femminile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1965, n. **715**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto e procedura penale militare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1965, n. **716**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Igiene mentale ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica è aggiunto quello di « Statistica matematica ».

Art. 56. — L'insegnamento complementare di « Statistica » del corso di laurea in Scienze biologiche è soppresso e sostituito da quello di « Statistica applicata alle scienze biologiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1965.
Composizione della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato destituiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti è composta, per l'anno 1965, come segue:

Presidente:

Olivieri Sangiacomo dott. Vittorio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Toro dott. Camillo, consigliere di Stato;

Giannattasio dott. Carlo, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Palmerini dott. Aldo, vice prefetto del Ministero dell'interno;

Prestipino dott. Pietro, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Segretario:

Tortorici dott. Guido, consigliere di 1ª classe del Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione predetta, per l'anno 1965, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno in luogo dei predetti due funzionari amministrativi membri dott. Aldo Palmerini e dott. Pietro Prestipino, alle adunanze della Commissione stessa, quando debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di divisione Proto Cadoni ed il maggior generale commissario Ferdinando Parone, per i militari dell'Esercito;

il contrammiraglio Massimo Franti ed il maggior generale commissario Ermes Moscatelli, per i militari della Marina;

il tenente generale A.A.r.s. Armando Piragino ed il tenente generale commissario Federico Santaniello, per i militari dell'Aeronautica;

il generale di brigata Ernesto Argenziano ed il generale di brigata Nicola Lonardo, per i militari della Guardia di finanza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 353

(4446)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1965.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1964, registro n. 37 Finanze, foglio n. 43;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 30 marzo 1965;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, numero 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 1° ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1965:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 aprile 1965)	3 aprile 1965	2 ottobre 1965
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 aprile 1965)	20 aprile 1965	19 ottobre 1965
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 aprile 1965)	3 aprile 1965	2 ottobre 1965
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 30 aprile 1965)	1° maggio 1965	31 ottobre 1965
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1965)	29 aprile 1965	28 ottobre 1965
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 aprile 1965)	29 aprile 1965	28 ottobre 1965
7. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 aprile 1965)	29 aprile 1965	28 ottobre 1965
8. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 aprile 1965)	4 aprile 1965	3 ottobre 1965
9. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per la estrazione del metallo pregiato contenuto, sotto forma di greggio o di acido cloroplatinico (con validità fino al 3 aprile 1965)	4 aprile 1965	3 ottobre 1965
10. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 aprile 1965)	29 aprile 1965	28 ottobre 1965
11. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1965)	7 aprile 1965	6 ottobre 1965
12. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 aprile 1965)	29 aprile 1965	28 ottobre 1965
13. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 mt. per ½ chilogrammo, per la fabbricazione di tessuti di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 aprile 1965)	21 aprile 1965	20 ottobre 1965
14. Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selectron di tipo vario, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc. (con validità fino al 30 aprile 1965)	1° maggio 1965	31 ottobre 1965
15. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 aprile 1965)	11 aprile 1965	10 ottobre 1965
16. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1965)	26 aprile 1965	25 ottobre 1965

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
17. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1965)	11 aprile 1965	10 ottobre 1965
18. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 aprile 1965)	26 aprile 1965	25 ottobre 1965
19. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 aprile 1965)	25 aprile 1965	24 ottobre 1965
20. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 aprile 1965)	29 aprile 1965	28 ottobre 1965
21. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 aprile 1965)	26 aprile 1965	25 ottobre 1965
22. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 aprile 1965)	1° maggio 1965	31 ottobre 1965
23. Olio di anilina ed acetone, per la produzione di solfocloruro di prima e seconda cristallizzazione (con validità fino al 5 aprile 1965)	6 aprile 1965	5 ottobre 1965
24. Paprika, pimenti, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1965)	20 aprile 1965	19 ottobre 1965
25. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 aprile 1965)	7 aprile 1965	6 ottobre 1965
26. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana (con validità fino al 25 aprile 1965)	26 aprile 1965	25 ottobre 1965
27. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per la industria nucleare (con validità fino all'8 aprile 1965)	9 aprile 1965	8 ottobre 1965
28. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio, o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 aprile 1965)	4 aprile 1965	3 ottobre 1965
29. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1965)	14 aprile 1965	13 ottobre 1965
30. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 aprile 1965)	26 aprile 1965	25 ottobre 1965
31. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato, e ricoperto di appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 aprile 1965)	3 aprile 1965	2 ottobre 1965
32. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 aprile 1965)	6 aprile 1965	5 ottobre 1965

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1965
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 272. — BAIOCCHI

(4225)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito del Provveditorato generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, riguardante l'istituzione del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto 29 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale e gli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, concernente le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, per la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1960, n. 90553, riguardante l'ordinamento dei servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di stabilire un nuovo ordinamento dei servizi del Provveditorato generale dello Stato e di determinare, ai sensi dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, gli atti vincolati di competenza del provveditore generale dello Stato, le attribuzioni degli ispettori generali preposti ad uffici particolarmente importanti, le attribuzioni dei direttori di divisione, gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione e gli atti di comunicazione e certificazione di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

L'organizzazione dei servizi del Provveditorato generale dello Stato è la seguente:

Divisione I. — Segreteria e affari generali - Affari riservati - Servizi statistici - Esame della corrispondenza in arrivo - Archivio generale - Notiziario mensile del Provveditorato generale - Riproduzione degli atti - Archivio delle pubblicazioni di Stato.

Divisione II. — Studio dei sistemi di lavoro e della organizzazione degli uffici statali e progetti relativi - Collegamento con gli uffici «organizzazione e metodo» istituiti nei Ministeri.

SERVIZIO I

Ispettorato generale per gli affari relativi al personale e per i servizi di vigilanza e controllo

Divisione III. — Affari relativi al personale - Disciplina del servizio di anticamera e di pulizia dei locali adibiti ad uffici del Provveditorato generale - Nomina dei consegnatari.

Divisione IV. — Servizi ispettivi - Disciplina e controllo del magazzino centrale e del magazzino stampati.

Divisione V. — Disciplina della gestione e della contabilizzazione dei beni mobili - Alienazione dei beni mobili fuori uso.

Ispettorato generale per la determinazione dei fabbisogni di forniture

Divisione VI. — Valutazione della necessità di forniture di carte allestite, di oggetti di cancelleria, di materiali per la riproduzione degli atti, di capi di vestiario e di materiali vari - Piani annuali di approvvigionamento - Autorizzazione di spese di ufficio a carico di capitoli di bilancio non amministrati dal Provveditorato generale - Delega alle singole amministrazioni di eseguire spese di ufficio con fondi accreditati dal Provveditorato generale - Statistica dei consumi.

Divisione VII. — Valutazione della necessità di forniture di mobili per l'arredamento, di macchine per ufficio, di impianti meccanografici e di impianti elettronici - Piani annuali di approvvigionamento - Dotazioni tipo.

Ispettorato generale per i contratti, i pagamenti e la contabilità

Divisione VIII. — Rogazione dei contratti ed adempimenti relativi - Capitolati amministrativi - Tenuta dell'albo dei fornitori.

Divisione IX. — Stato di previsione della spesa - Contabilità degli impegni - Mandati di pagamento e ordini di accreditamento e relativa contabilità.

Divisione X. — Esame dei rendiconti delle somme accreditate con i fondi stanziati sui capitoli di bilancio amministrati dal Provveditorato generale.

SERVIZIO II

Ispettorato generale per gli acquisti e gli appalti

Divisione XI. — Acquisizione e manutenzione delle macchine e relativi materiali occorrenti per il funzionamento degli uffici (macchine per scrivere, per calcolare, per la riproduzione dei documenti - Impianti meccanografici, impianti elettronici, ecc.) - Servizio automobilistico - Gestione del Centro elettronico del Provveditorato generale - Gestione ex ARAR.

Divisione XII. — Acquisizione della cancelleria e dei materiali vari - Pulizia degli uffici - Trasporti e facchinaggi - Uniformi per il personale ausiliario - Acquisto di pubblicazioni non ufficiali.

Divisione XIII. — Acquisizione e manutenzione dei mobili per l'arredamento degli uffici e degli alloggi prefettizi (mobili di legno, mobili metallici, casseforti, tappeti, tendaggi, lampadari, ecc.).

Divisione XIV. — Servizi telefonici, servizi di riscaldamento e di illuminazione dei locali - Impianti di ascensori e montacarichi.

Ispettorato generale per le carte valori, gli stampati e le pubblicazioni

Divisione XV. — Approvvigionamento della carta comune e degli stampati - Stampa delle pubblicazioni e rilegatura di libri e registri - Vigilanza sull'Istituto Poligrafico dello Stato e rapporti con tale Istituto.

Divisione XVI. — Approvvigionamento delle carte-valori e vigilanza e controllo sull'andamento delle lavorazioni relative.

SERVIZIO III

Divisione XVII. — Prescrizioni tecniche da osservarsi nelle forniture - Pareri di carattere tecnico sugli approvvigionamenti, sulla distribuzione e sulla conservazione delle merci, delle macchine e degli strumenti occorrenti per il funzionamento degli uffici.

Divisione XVIII. — Collaudo delle forniture - Arredamento dei locali destinati allo svolgimento delle conferenze internazionali.

Divisione XIX. — Collaborazione per la parte chimico-merceologica alla formazione dei capitolati - Analisi chimico-merceologiche delle forniture - Laboratorio di analisi della carta - Laboratorio di analisi chimico-merceologiche.

Art. 2.

Gli atti vincolati di competenza del provveditore generale dello Stato per l'attività istituzionale sono i seguenti:

a) liquidazione delle spese riguardanti le forniture ed i servizi che abbiano formato oggetto di contratti approvati con provvedimenti ministeriali;

b) liquidazione delle spese concernenti forniture e servizi in economia;

c) titoli di spesa per il pagamento degli importi delle liquidazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni e di sentenze passate in giudicato;

e) provvedimenti negativi per difetto di presupposti obiettivi o di requisiti non valutabili discrezionalmente, quando non siano attribuiti alla competenza di altri organi;

f) svincolo delle cauzioni versate dai fornitori e dagli appaltatori a garanzia dei loro obblighi contrattuali;

g) richieste di esenzione dal pagamento di imposte di consumo sulle merci acquistate per le esigenze degli uffici statali;

h) visti di esenzione dal pagamento dell'imposta di registro sulle fatture concernenti le spese di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 3.

Gli atti vincolati, di competenza del provveditore generale dello Stato, riguardanti di operai addetti ai servizi da esso dipendenti sono i seguenti:

a) provvedimenti negativi per difetto di presupposti obiettivi o per mancanza, negli aspiranti, di requisiti non valutabili discrezionalmente in materia di assunzione per chiamata diretta prevista da norme circa il collocamento obbligatorio di aspiranti aventi qualifica di invalido di guerra, invalido civile per fatto di guerra e invalido civile;

b) provvedimenti formali concernenti la retribuzione, gli aumenti periodici relativi o altri benefici economici derivanti direttamente da norme ordinarie o speciali e per la cui attribuzione non vi sia potere discrezionale dell'Amministrazione;

c) titoli di spesa per il pagamento delle retribuzioni per lavoro straordinario effettivamente prestato e debitamente autorizzato e di tutti gli altri assegni, indennità e compensi spettanti per effetto di norme legislative, regolamentari o di provvedimenti formali del Ministro;

d) esonero dal periodo di prova quando ricorrano le condizioni previste dalla legge 5 marzo 1961, n. 90;

e) concessione di congedi straordinari spettanti di diritto;

f) collocamento in aspettativa per mandato parlamentare;

g) promozione dell'azione di rivalsa nei casi previsti dall'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) atti sospensivi di pagamento di somme pignorate o sequestrate;

i) provvedimenti concernenti gli operai assolti in sede di giudizio penale di revisione, o prosciolti in sede di revisione di procedimento disciplinare, quando ricorrano gli estremi di cui agli articoli 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

l) dichiarazione di assenza per servizio militare;

m) provvedimenti di riscatti di servizi non di ruolo prestati;

n) collocamento a riposo per raggiungimento dei prescritti limiti di età.

Art. 4.

Le attribuzioni degli ispettori generali preposti agli ispettorati generali sono le seguenti:

1) direzione e coordinamento dei servizi cui sono preposti;

2) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal Ministro o dal provveditore generale dello Stato;

3) adozione di ogni altro provvedimento che, ferme restando le attribuzioni assegnate ad altri organi con il presente decreto, sia idoneo a promuovere una più efficiente organizzazione dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione delle procedure;

4) vigilanza sugli organi ed uffici inferiori. Segnalazione al provveditore generale dello Stato di tutte le irregolarità accertate e formulazione di proposte di provvedimenti da adottare;

5) relazioni periodiche al provveditore generale dello Stato al fine di renderlo tempestivamente edotto dell'andamento dei servizi.

Art. 5.

Le attribuzioni dei direttori delle divisioni sono le seguenti:

1) organizzazione e direzione dei servizi dipendenti;

2) adozione di tutti i provvedimenti di competenza della divisione, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla competenza di altri organi da norme di legge, di regolamento e dal presente decreto;

3) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti per delega dal Ministro o dal provveditore generale dello Stato;

4) predisposizione di prospetti, appunti e relazioni all'ispettore generale preposto al servizio o, in mancanza, al provveditore generale al fine di renderlo edotto delle questioni particolari riguardanti l'andamento dell'ufficio e del personale;

5) adozione di provvedimenti di competenza intesi a ridurre il costo dei servizi e formulazione di proposte, aventi lo stesso scopo, intese a promuovere l'adozione dei necessari provvedimenti da parte degli organi superiodi;

6) formulazione di proposte per il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

7) richieste di documenti, atti e notizie ad amministrazioni, enti o privati nei casi in cui l'istruttoria predisposta dagli organi inferiori sia ritenuta insufficiente;

8) comunicazioni interlocutorie concernenti affari di particolare rilievo;

9) riesame degli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla firma o all'approvazione degli organi superiori.

Art. 6.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, di competenza dei direttori di sezione sono i seguenti:

A) comuni a tutti i direttori di sezione:

1) richieste, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti o dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

2) richieste di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero, degli atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione;

3) trasmissione alla Ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti o provvedimenti per i quali siano prescritti adempimenti da parte di tali organi;

4) trasmissione di atti ad altri uffici nell'ambito del Ministero del tesoro, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

5) ogni altro atto preliminare, istruttorio o di mera esecuzione che sia assegnato alla competenza dell'ufficio presso il quale prestano servizio, esclusi quelli espressamente attribuiti ad altri organi da norme di legge, di regolamento o dal presente decreto;

B) in particolare, per direttori di sezione in servizio presso la Divisione I:

trasmissione del « Notiziario mensile del Provveditorato generale dello Stato » ai vari uffici interessati;

richieste delle pubblicazioni destinate all'Archivio delle pubblicazioni edite dallo Stato o con il suo concorso;

la Divisione III:

richieste d'informazioni, certificazioni ed atti al fine di accertare il possesso, da parte degli aspiranti, dei requisiti prescritti per l'assunzione come operai per i servizi del Provveditorato generale dello Stato o per istruire le pratiche riguardanti gli operai stessi in materia di benefici economici, il trattamento di quiescenza, i congedi straordinari, i trasferimenti, i sussidi, i provvedimenti disciplinari e la cessazione del rapporto di lavoro;

atti preliminari ed istruttori concernenti la nomina dei consegnatari;

la Divisione V:

richieste di notizie, pareri e valutazioni per decidere circa la destinazione da dare ai beni mobili fuori uso;

le Divisioni VI e VII:

richieste di notizie e quant'altro occorra per stabilire se ed in che misura siano da soddisfare i bisogni di forniture degli uffici statali;

la Divisione VIII:

richieste d'informazioni sul conto delle ditte fornitrici al fine di decidere in merito alle loro domande d'iscrizione nell'elenco dei fornitori del Provveditorato generale dello Stato;

inviti alle ditte vincitrici delle gare per forniture o servizi affinchè versino le prescritte cauzioni, anticipino le spese contrattuali, producano i prescritti documenti e stipulino i contratti;

la Divisione IX:

richieste d'informazioni, di documenti e ogni altro adempimento istruttorio per l'emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di accreditamento a carico dei capitoli di bilancio amministrati dal Provveditorato generale dello Stato e trasmissione di tali titoli di spesa alla Ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti;

la Divisione X:

richieste d'informazioni, di documenti e ogni altro adempimento istruttorio per l'esame dei rendiconti delle somme che abbiano formato oggetto di ordini di accreditamento a carico dei capitoli di bilancio amministrati dal Provveditorato generale dello Stato e trasmissione alla Ragioneria centrale, dei rendiconti stessi, per il successivo inoltro alla Corte dei conti;

le Divisioni del Servizio II:

richieste rivolte ad ottenere notizie, documenti, prescrizioni tecniche, progetti, preventivi di spesa, pareri, ecc.: il tutto al fine di meglio soddisfare, per qualità e prezzo, le esigenze di forniture degli uffici statali;

richieste d'informazioni, di documenti e ogni altro adempimento istruttorio per la liquidazione delle spese concernenti le forniture ed i servizi.

Art. 7.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri sono i seguenti:

A) comuni a tutti i consiglieri:

1) adempimenti istruttori disposti dagli organi superiori;

2) certificazioni relative alle pratiche di competenza;

3) rilascio di copie ed estratti di atti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono addetti, escluse quelle attribuite alla competenza di altri organi dal presente decreto;

5) collaborazione con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti;

B) in particolare, per i consiglieri in servizio presso la Divisione I:

trasmissione agli uffici interessati degli atti riprodotti a cura del centro eliofotolitografico del Provveditorato generale dello Stato;

la Divisione III:

comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dal Provveditorato generale dello Stato nei riguardi degli operai addetti ai propri servizi, per quanto concerne l'assunzione in servizio, la retribuzione, la concessione di congedi, il trattamento di quiescenza, il

collocamento a riposo per il raggiungimento dei prescritti limiti di età e ogni altro provvedimento relativo al rapporto di lavoro;

la Divisione VIII:

comunicazione, alle ditte aggiudicatarie delle gare per forniture e servizi della data di registrazione dei relativi contratti presso la Corte dei conti;

certificati attestanti l'iscrizione nell'elenco dei fornitori del Provveditorato generale dello Stato;

la Divisione IX:

comunicazioni agli aventi diritto circa l'emissione di mandati di pagamento e comunicazione agli interessati circa l'emissione di ordini di accreditamento;

le Divisioni del Servizio II:

comunicazioni agli uffici interessati dei provvedimenti adottati dal Provveditorato generale dello Stato in merito alle loro richieste di forniture e di servizi;

le Divisioni XV e XVI:

trasmissione di bozze di stampa e di bozzetti-valori alle Amministrazioni ed Enti committenti per la loro approvazione.

Art. 8.

Per ogni altra attribuzione non espressamente assegnata con il presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3714)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Avellino presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Vecchiarelli avv. Salvatore, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Musto dott. Daniele, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maffei Raffaele, rappresentante del Genio civile;

Cammino dott. Guglielmo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Sandulli dott. Domenico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Spitaleri Onofrio, Luciano Vincenzo, Somma Vincenzo, Alvino Sabino, Vetrano dott. Stefano, Maffei Benito e Coscia Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Spica Alberto, Gennarelli dott. Nicola, Rainone Luigi e Festa rag. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gimigliano per. agr. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4321)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Imperia, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Re dott. Aleardo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Rossi dott. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gheri geom. Elio, rappresentante del Genio civile;

Romano rag. Giovanni Battista, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Maineri de Meichsenau dott. Fery, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lami Carlo, Del Noce dott. Guido, Biglieri Silvano, Antonellini Giovanni, Semeria Alfredo, D'Alessandro Vincenzo e Isnardi Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Antellini Oddo, Zaccarini rag. Manlio, Roberti dott. Mario e Vasino Romualdo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bobbio Osvaldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4323)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1962, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Brindisi, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Andriuoli dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Magno dott. Donato, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Bernetti dott. ing. Enio, rappresentante del Genio civile;

Carella cav. Teodoro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Amorella dott. Italo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Colombo Ambrogio, Piliego Cosimo, Africa Armando, Ostuni Cosimo, Morelli Salvatore, Mordini Ettore e Messina dott. Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

De Siato rag. Alfonso, Papadia Giuliano, Rinaldi Rosario e Montagna dott. Teodoro, rappresentanti lei datori di lavoro;

Scuro Marino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4322)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Benevento, n. 4753, datata 6 febbraio 1965 con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Casiello Romolo, presidente della citata Commissione, con il dott. Campagna Roberto, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Benevento;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Campagna Roberto è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento in sostituzione del dott. Casiello Romolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4326)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Altessanese di consumo a responsabilità limitata per azioni », con sede in Venaria, frazione Altessano (Torino), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effetfettuata in data 10 aprile 1965 alla « Società cooperativa Altessanese di consumo a responsabilità limitata per azioni » con sede in Venaria, frazione Altessano (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Altessanese di consumo a responsabilità limitata per azioni », con sede in Venaria, frazione Altessano (Torino) costituita per rogito notaio Rolando Achille in data 10 febbraio 1927 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e il dottor Dondona Alberto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4282)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca », ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 9 settembre 1963, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 15 marzo 1965, n. 001192/166, con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo ha designato il rag. Francesco Renzi, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del gen. dott. Raffaello Micaletti;

Decreta:

Il rag. Francesco Renzi è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, in sostituzione del gen. dott. Raffaello Micaletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4224)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1965.

Terza variazione al bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1964-65.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1964, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1964-65 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visti i propri decreti in data 1° marzo 1965 e 20 maggio 1965, con i quali sono state apportate alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1965, con il quale è stato approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1963-64, del Fondo predetto;

Ritenuto necessario adeguare l'avanzo di amministrazione previsto per l'esercizio 1963-64 ed iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio 1964-65, a quello accertato con il rendiconto generale dell'esercizio 1963-64:

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1964-1965, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente . . L. 1.842.380.605

PARTE II - *Spese*

In aumento:

Capitolo 8. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 . . . . L. 1.842.380.605

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1964-65, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente . . L. 579.309.756

PARTE II - *Spese*

In aumento:

Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi . . . . L. 579.309.756

Roma, addì 15 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4371)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1965.

Nuovo statuto del Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1952, con cui, in attuazione della legge 7 febbraio 1951, n. 168, è stato istituito il Fondo di previdenza a favore del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Vista la legge 30 marzo 1961, n. 254, recante disposizioni a favore dell'anzidetto Fondo di previdenza;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Riconosciuta la necessità di sostituire le norme statutarie in vigore con altre meglio rispondenti alle finalità che il suindicato Ente previdenziale si propone,

Ritenuto che, nelle votazioni svoltesi il 25 marzo 1965, con le modalità prescritte dal decreto ministeriale 12 dicembre 1964, il nuovo statuto predisposto dal Consiglio di amministrazione del Fondo ha ottenuto l'approvazione del personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

Il Fondo di previdenza istituito con decreto ministeriale 11 febbraio 1952, assume la denominazione di « Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari ».

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo di previdenza, di cui al precedente art. 1, è regolata dall'annesso statuto che sostituisce quello allegato al decreto ministeriale 11 febbraio 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Statuto del Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari

TITOLO I.
Iscrizione al Fondo Finalità.

Art. 1.

Il personale dipendente dall'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, escluso quello in servizio temporaneo, è iscritto di diritto al Fondo di previdenza, istituito con decreto del Ministro per le finanze dell'11 febbraio 1952 per l'attuazione della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Il Fondo di previdenza ha sede in Roma, presso la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

Art. 2.

Il Fondo di previdenza provvede:

a) al pagamento di una indennità ai dipendenti che cessino definitivamente dal servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o il licenziamento con la perdita del diritto al trattamento di quiescenza;

b) alla corresponsione di sovvenzioni ai dipendenti che abbiano subìto la riduzione dello stipendio a causa di assenza dal servizio per grave malattia od infortunio;

c) alla corresponsione di sovvenzioni agli aventi diritto previsto nei numeri da 1) a 4) del successivo art. 8, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato, in caso di morte del dipendente che non abbia compiuto cinque anni di iscrizione al Fondo di previdenza;

d) alla erogazione delle quote percentuali dovute agli accertatori delle violazioni alle leggi tributarie nonchè dei premi al personale che si sia distinto per meriti particolari, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, lettere *c*) e *d*) della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 3.

L'indennità prevista dalla lett. *a*) del precedente art. 2 compete al personale in servizio da non meno di cinque anni nell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ed è commisurata agli anni di servizio, utili ai fini della pensione, prestato alle dipendenze della stessa Amministrazione.

La quota dell'indennità da corrispondere per ciascun anno di servizio è stabilito dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 14.

L'indennità è ridotta alla metà qualora il dipendente sia cessato dal servizio per passaggio ad altra Amministrazione dello Stato ovvero per dimissioni senza diritto a pensione; compete, invece, per intero quando le dimissioni siano determinate da gravi motivi di salute che comportino inabilità permanente al servizio. In caso di riassunzione la norma contenuta nel primo comma si applica dalla data della nuova iscrizione al Fondo.

Nel caso in cui il dipendente sia deceduto in attività di servizio, l'indennità a favore degli aventi diritto previsti nei numeri da 1) a 6) del successivo art. 8, è aumentata del cinquanta per cento e, in ogni caso, non può superare, nel complesso, l'importo corrispondente a quaranta volte la quota annuale stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art 14.

In caso di destituzione dall'impiego o di licenziamento del dipendente senza diritto a pensione, è in facoltà del Consiglio di amministrazione di concedere l'indennità, in tutto o in parte, al coniuge non legalmente separato od ai figli minori.

L'indennità è corrisposta su domanda dell'iscritto o degli aventi diritto.

TITOLO II.
Entrate Erogazioni Contabilizzazione.

Art. 4.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dalle percentuali, di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, sui proventi delle penalità per violazioni alle leggi tributarie accertate dal personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

b) dalle quote dei tributi speciali e degli emolumenti ipotecari attribuite al Fondo in virtù dell'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254;

c) dagli interessi delle somme investite come al successivo art. 5;

d) dagli interessi maturati sul conto corrente postale intestato al Fondo di previdenza;

e) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.

La riscossione delle entrate e la erogazione delle somme da parte del Fondo avvengono esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Art. 5.

Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo possono essere investite in buoni postali fruttiferi, ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato da affidare in amministrazione ad uno degli istituti di credito indicati negli articoli 20 e 25 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Le operazioni connesse a tali forme di investimento sono eseguite dal consigliere delegato o, congiuntamente, da un suo incaricato e dal segretario, su deliberazione del Consiglio di amministrazione notificata, per estratto, all'istituto di credito interessato.

Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può deliberare che parte delle somme eccedenti le ordinarie necessità sia impiegata in altri investimenti più redditizi.

Art. 6.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

La contabilità delle entrate si articola in tre capitoli, distinti con i numeri 1, 2 e 3, ai quali affluiscono, rispettivamente, le percentuali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Al capitolo 1 affluiscono anche le quote dei tributi speciali e degli emolumenti ipotecari attribuite al Fondo in virtù dell'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254, nonchè le altre entrate indicate alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 4.

Art. 7.

All'inizio di ogni esercizio finanziario, i fondi disponibili sul capitolo 1 sono ripartiti come segue:

1) l'85 % è destinato alla corresponsione dell'indennità di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2;

2) il 10 % è accantonato quale fondo di riserva fino alla concorrenza di lire cinquecento milioni; le somme eccedenti l'anzidetto limite massimo saranno imputate al fondo di cui al n. 1) del presente articolo;

3) il 5 % è destinato alla concessione delle sovvenzioni previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 nonchè alla copertura delle spese di amministrazione del Fondo, nella misura, rispettivamente, di quattro quinti e di un quinto; le somme stanziate, che non siano completamente utilizzate nel corso dello esercizio, saranno imptate, per la parte residua, al fondo di cui al n. 1) del presente articolo.

Le sovvenzioni indicate al numero 3) sono concesse su istanza dell'iscritto debitamente documentata e diretta al Consiglio di amministrazione tramite il competente Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La misura di ciascuna sovvenzione non può superare l'importo di lire 100.000.

Art. 8.

In caso di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio, l'indennità prevista dall'art. 2, lettera *a*), è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti aventi diritto:

1) al coniuge, quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato o pronunziata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora concorrano, oltre al coniuge, figli nati da precedenti matrimoni, è riservata a costoro, nell'ordine di preferenza di cui ai successivi nn. da 2) a 5), una quota dell'indennità, pari ad un terzo o alla metà, secondo che l'iscritto abbia lasciato o meno figli nati dall'ultimo matrimonio;

2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;

3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni nubili, già conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;

4) ai figli naturali riconosciuti, minorenni o permanentemente inabili al lavoro;

5) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;

6) ai genitori ovvero al genitore superstite;

7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dallo iscritto con atto di ultima volontà.

Art. 9.

Le somme affluite al capitolo 2 sono pagate agli accertatori delle violazioni alle leggi tributarie, nella misura consentita dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, in base a comunicazione dell'Ufficio del registro ed entro un mese dalla ricezione della medesima da parte del Fondo.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme eccedenti il limite individuale, fissato per ciascun accertatore, sono devolute al capitolo 3 ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 168.

Art. 10.

Le somme affluite al capitolo 3 sono attribuite a titolo di premio, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, al personale distintosi per meriti particolari.

L'ammontare del premio non può superare le lire 100.000 per ciascun percipiente. In ogni caso, non partecipa al premio il personale a favore del quale, nel decorso esercizio finanziario, siano state liquidate, ai sensi del precedente art. 9, quote di compartecipazione per un importo eccedente le lire 100.000.

Le somme non erogate restano disponibili al capitolo 3 per le assegnazioni dell'esercizio successivo.

TITOLO III.

Organi - Attribuzioni - Rendimento dei conti.

Art. 11.

Gli organi del Fondo di previdenza sono i seguenti:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il consigliere delegato;

4) il Collegio dei sindaci.

Il presidente, il consigliere delegato nonchè i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 12.

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è il presidente del Fondo di previdenza.

Egli è il legale rappresentante del Fondo e presiede di diritto il Consiglio di amministrazione.

Il presidente dispone, con le modalità di cui al precedente art. 10, l'erogazione di premi al personale ritenuto meritevole.

Nei casi di particolare urgenza, il presidente o, in sua assenza, il vice presidente, può concedere le sovvenzioni previste alla lettera *b*) del precedente art. 2, sottoponendo il relativo provvedimento, per la ratifica, al Consiglio di amministrazione alla prima seduta successiva.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione si compone dei seguenti membri:

a) dell'ispettore generale preposto al servizio del personale presso la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, vice presidente;

b) dell'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto alla Direzione generale a norma delle vigenti disposizioni sul servizio d'ispezione, consigliere delegato;

c) di un rappresentante dell'organizzazione sindacale del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, scelto dalla stessa organizzazione fra gli impiegati di ruolo residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio. In caso di pluralità di sindacati, il rappresentante è scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi proposti dai diversi sindacati, ciascuno dei quali non può designare più di un nominativo.

Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e può essere confermato.

d) di cinque rappresentanti del personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, eletti per referendum secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, e precisamente:

1) di un conservatore dei registri immobiliari;

2) di un impiegato della carriera speciale direttiva degli uffici del registro;

3) di tre impiegati degli uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari, dei quali uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, aventi almeno cinque anni di effettivo servizio.

I rappresentanti del personale durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Fa inoltre parte del Consiglio, senza diritto a voto, un impiegato della carriera speciale direttiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, il quale funge da segretario.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione provvede:

1) a determinare, nel mese di dicembre, la quota di indennità da corrispondersi nell'esercizio successivo, per ciascun anno di servizio, a favore degli aventi diritto;

2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui al n. 3) del precedente art. 7;

3) a deliberare sull'impiego delle somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo a norma del precedente art. 5;

4) a deliberare sull'accettazione di oblazioni, lasciti e donazioni, nonchè sull'introito di sovvenzioni, contributi e proventi eventuali;

5) a riconoscere la necessità di utilizzare il fondo di riserva previsto al n. 2) del precedente art. 7, fissando la misura massima di tale utilizzazione;

6) ad approvare i rendiconti di gestione;

7) a deliberare su quant'altro rifletta il funzionamento del Fondo.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, nel mese di aprile e nel mese di dicembre di ciascun anno ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal vice presidente o, in sua mancanza, dal consigliere con qualifica più elevata. A parità di qualifica, si terrà conto dell'anzianità di carica e, in caso di pari anzianità, dell'età del consigliere.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri del Consiglio di amministrazione, compreso chi lo presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sulle materie indicate ai numeri 3), 4) e 5) del precedente art. 14 debbono essere prese all'unanimità.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione, il segretario redige, su apposito registro, il processo verbale, firmandolo unitamente al presidente.

Art. 16.

Il Consigliere delegato provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Inoltre, egli dispone direttamente l'erogazione delle spese di amministrazione relative al funzionamento del Fondo, il pagamento della indennità di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, nonchè l'attribuzione delle quote spettanti agli accertatori delle violazioni alle leggi tributarie, a norma del precedente art. 9.

A tal fine, il consigliere delegato è autorizzato ad emettere assegni di c/c postale e postagiri, con firma propria, tratti sul conto corrente postale intestato al Fondo.

Entro tre mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario, il consigliere delegato rende il conto di gestione relativo all'esercizio decorso; detto conto, corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, è approvato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Egli, infine, provvede a quant'altro previsto dallo statuto o delegatogli dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci si compone dei seguenti membri:

1) di un ispettore capo dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, presidente;

2) di un direttore appartenente al ruolo della carriera speciale direttiva degli uffici del registro oppure di un conservatore dei registri immobiliari di qualifica non inferiore a corsevatore di 1ª classe;

3) di un impiegato del ruolo dei cassieri degli Uffici del registro o dei coadiutori delle Conservatorie dei registri immobiliari.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati per uno o più trienni successivi.

Il Collegio dei sindaci provvede alla revisione della contabilità del Fondo redigendo, al termine di ogni esercizio, una relazione che, a norma del precedente art. 16, deve essere allegata al conto di gestione. Alla riunione del Consiglio di amministrazione, indetta per l'approvazione del conto, interviene il presidente del Collegio dei sindaci o, in sua vece, uno dei componenti del Collegio stesso, senza voto deliberativo.

Art. 18.

Il segretario, oltre ai compiti previsti nel secondo comma del precedente art. 5 e nell'ultimo comma del precedente articolo 15, provvede alla tenuta delle scritture contabili del Fondo ed a quant'altro demandatogli dal consigliere delegato.

Nell'espletamento delle proprie mansioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più impiegati dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

TITOLO IV.

Norme transitorie.

Art. 19.

Fino a quando non saranno nominati i componenti degli organi elencati nel precedente art. 11, le relative funzioni sono esercitate dai corrispondenti organi previsti dallo statuto approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1952.

Gli interessi maturati sul conto corrente postale intestato al Fondo di previdenza, che alla data di entrata in vigore del presente statuto risultino già imputati al capitolo 2, sono stornati e portati in aumento al capitolo 1.

Art. 20.

Il presente statuto entra in vigore il primo del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(4512)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5900, in data 10 giugno 1965, i signori Umberto Baschieri e Benvenuto Abate sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena.

(4411)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione unico per la Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1965, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 27, il dott. Vincenzo Sabatini è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione unico per la Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma per il rimanente periodo del triennio 1963-1965 in sostituzione del cav. del lavoro Eligio Maoli, dimissionario.

(4365)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio Aurunco di bonifica, con sede in Sessa Aurunca (Caserta)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11073, in data 16 giugno 1965, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 al testo dello statuto del Consorzio Aurunco di bonifica, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), deliberate dal commissario straordinario in data 16 aprile 1965.

(4425)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1965, registro n. 26, foglio n. 208, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Dario Bruzzone avverso l'esclusione dal concorso a ottanta cattedre di filosofia e storia nei licei e negli istituti magistrali (tab. 5) indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960.

(4452)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio successivo, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 357, è stato accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, il ricorso straordinario proposto il 15 febbraio 1964 dal consigliere di 2ª classe del ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali della ragioneria generale dello Stato Pietrobelli ragioniere Bruno, avverso il provvedimento di cui alla nota n. 23508 del 12 agosto 1963.

(4451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1965			
		INCASSI (milioni di lire)		PAGAMENTI (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1964			6.792		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie	competenza	1.880.041			
	residui	204.021			
	Totale	2.093.062			
Entrate extra-tributarie	competenza	66.644			
	residui	19.188			
	Totale	85.832			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	1.955.685		1.651.712	
	residui	223.209		379.696	
	Totale		2.178.894		2.031.408
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	5.981			
	residui	742			
	Totale		6.723		
Accensione di prestiti	competenza	235.717			
	residui	387			
	Totale		236.104		
Spese in conto capitale	competenza			258.177	
	residui			215.813	
	Totale				473.990
Rimborso di prestiti	competenza			1.646	
	residui			3.779	
	Totale				5.425
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		1.896.221		2.032.705	
Conti correnti		7.765.808		7.341.725	
Incassi da regolare		915.844		924.421	
Altre gestioni		3.629.258		3.241.775	
	Totale		14.207.131		13.540.626
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		89.307		101.205	
Pagamenti da regolare		72.464		152.978	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		342.710		551.447	
Altri crediti		6.040.034		6.313.329	
	Totale		6.544.515		7.118.959
	Totale complessivo		23.180.159		23.170.408
Fondo di cassa al 31 maggio 1965			—		9.751
	Totale a pareggio		23.180.159		23.180.159

SITUAZIONE DEL TESORO

		AL 31 MAGGIO 1965 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA			9.751	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		14.906		
Pagamenti da regolare		243.681		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		558.271		
Altri crediti		1.489.348		
	Totale crediti		2.306.206	
	In complesso			2.315.957
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		4.249.630		
Conti correnti		1.504.283		
Incassi da regolare		87.065		
Altre gestioni		714.637		
	Totale debiti			6.555.615
Situazione del Tesoro (passività)				4.239.658
Circolazione di Stato (metallica) al 31 maggio 1965		121.667		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(4529)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1965

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	29.163.821.271 —
Portafoglio su piazze italiane	»	667.540.602.112 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	262.751.001 —
Anticipazioni	»	269.952.699.452 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.395.575.095 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.975.871.763.624 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	321.080.075.800 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	230.155.495.901 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	380.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	797.484.551.635 —
Spese	»	15.489.983.586 —
	L.	5.751.397.319.478 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.355.278.489.578 —
	L.	11.106.675.809.056 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	238.165.208 —
TOTALE GENERALE	L.	11.106.913.974.264 —

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		3.582.272.755.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		25.336.842.264 —
Depositi in conto corrente liberi	»		35.035.247.953 —
Conti correnti vincolati	»		1.641.098.330.027 —
Creditori diversi	»		435.916.591.128 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		6.416.323.164 —
Rendite del corrente esercizio	»		15.699.579.777 —
	L.		5.741.775.669.313 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	5.936.426.114 —	
Fondo di riserva straordinario	»	3.385.224.051 —	9.621.650.165 —
	L.		5.751.397.319.478 —
Depositanti	»		5.355.278.489.578 —
	L.		11.106.675.809.056 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		238.165.208 —
TOTALE GENERALE	L.		11.106.913.974.264 —

(4528)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a cinquantasei posti di operaio nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'opportunità di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale operaio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, relativamente alla dotazione prevista per le prime tre categorie del personale stesso in rapporto alle esigenze funzionali di carattere più immediato del predetto Ispettorato generale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cinquantasei posti di operaio nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, di cui trentaquattro di 1ª categoria, dieci di 2ª categoria e dodici di 3ª categoria, ripartiti fra le qualifiche di mestiere e le sedi indicate nell'allegato *B*.

Art 2.

Per l'ammissione ai concorsi suddetti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

I limite massimo di età previsto all'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di due anni per colori che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937 n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportate condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuto indulto, amnistia o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto, almeno per tre mesi, alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono al altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legisladivo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963 n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad esse assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2), e della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 9);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950, per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e di Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404,

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, siano già dipendenti civili dello Stato, dei ruoli organici ovvero di quelli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso, di cui al presente articolo, gli aspiranti ai posti di terza categoria, dovranno allegare i titoli propri del mestiere per il quale concorrono al fine di poter conseguire la nomina a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli stessi, prevista dall'art. 5 della citata legge n. 90 ed in particolare: eventuali stati di servizio prestato presso Amministrazioni parastatali, enti pubblici, ditte, aziende o privati (gli attestati rilasciati da ditte, aziende o privati devono indicare gli estremi dei versamenti assistenziali e previdenziali), attestati di frequenza a corsi di perfezionamento ed aggiornamento per qualificazioni professionali, certificati di organizzazione di categorie, attestazioni di lavori eseguiti, attestati di idoneità conseguita in pubblici concorsi a posti di operaio per la categoria specifica per la quale concorrono.

La domanda d ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura del predetto Ufficio, verrà apposto su ciascuna di esse.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate nell'allegato *B*) per la quale intende concorrere, nonchè la relativa categoria.

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere. dovrà produrre separate domande;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, nonchè a preferenza o precedenza nell'assunzione;

8) di essere cittadino italiano;

9) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza della quinta elementare).

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale della località di residenza.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

L'Ispettorato generale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni fornite o da omesse informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili allo Ispettorato stesso.

Art. 5.

I candidati saranno sottoposti a visità medica per l'accertamento dell'idoneità fisica a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica per la quale concorrono, da parte di una Commissione che verrà nominata successivamente con decreto ministeriale.

La Commissione di cui al precedente comma sarà costituita come segue:

un funzionario del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile: presidente;

due medici del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato: membri;

un funzionario del ruolo amministrativo della carriera direttiva ovvero di quella di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile: segretario.

Art. 6.

I candidati che avranno superato la visita medica di cui al precedente articolo, saranno sottoposti nella stessa giornata, ad una prova d'arte o ad esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto, soltanto per la prima e la seconda categoria.

L'esame per la qualifica di autista sarà costituito da una prova orale nella quale i concorrenti dovranno dimostrare la conoscenza delle norme del Codice della strada nonché della teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo. I concorrenti che avranno superato la prova orale sosterranno quella pratica di guida.

Per essere ammessi a sostenere la prova di guida, i candidati per la qualifica di autista dovranno presentarsi muniti della patente di guida almeno della categoria *D* conseguita in data anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 4 del presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica, i candidati per la qualifica di padrone di motoscafo dovranno presentarsi muniti della patente di abilitazione, conseguita in data anteriore alla scadenza del termine citato nel precedente comma.

Le prove di cui al presente articolo non si intenderanno superate qualora i concorrenti non raggiungano, in ciascuna di esse, il punteggio di 6/10.

La Commissione esaminatrice per la prova d'arte e per le prove previste per i candidati alla qualifica di autista, sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile: presidente;

due funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva ovvero uno del predetto ruolo della carriera direttiva e l'altro del ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile: membri;

un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva ovvero di quella di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile: segretario.

La Commissione esaminatrice per la prova pratica prevista per i candidati alla qualifica di padrone di motoscafo sarà nominata con le stesse modalità e composta come segue:

un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile: presidente;

un funzionario del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ed un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto: membri;

un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva ovvero di quella di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile: segretario.

La Commissione esaminatrice per i concorrenti per soli titoli ai posti di terza categoria sarà nominata con le stesse modalità previste per le altre Commissioni e composta come quella esaminatrice per la prova d'arte, di cui al sesto comma del presente articolo.

Art. 7.

La data ed il luogo in cui si svolgeranno la visita medica e le prove di esame, queste ultime prescritte solo per la prima e la seconda categoria, saranno comunicati ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere la visita medica e le prove di esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate da un notaio o dal sindaco della località di residenza;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovessero eventualmente sostenere per sottoporsi alla visita medica ed alla prova d'arte o all'esperimento pratico, sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di cui al precedente art. 6 debbono far pervenire all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli predetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

La votazione complessiva sarà determinata:

per i candidati a posti di prima e seconda categoria dal voto riportato nella prova d'arte, salvo che per i candidati alla qualifica di autista per i quali la votazione stessa sarà determinata dalla somma dei voti conseguiti nella prova orale ed in quella pratica di guida;

per i candidati a posti di terza categoria dal voto riportato nella valutazione dei titoli.

Le graduatorie di merito, una per ciascuna qualifica, saranno formate secondo il punteggio ottenuto nella votazione complessiva da ciascun candidato.

In caso di parità, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 secondo comma della legge 5 marzo 1961, n. 90 ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori, una per ciascuna qualifica, saranno formate tenendo conto dei diritti di preferenza o precedenza, previsti dalle leggi vigenti e, per i posti di terza categoria, della riserva di cui al terzo comma del citato art. 9 della legge n. 90.

Le graduatorie previste nel presente articolo saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione e verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 3;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare(per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che non siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento;

2) titolo di studio, come ai n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per le precedenze o preferenze nella nomina e per l'elevazione dei limiti massimi d'età, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo punto *b*);

b) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrata in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 della Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467: decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) per i mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*): certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

i) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza. Coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio, su carta bollata. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

t) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo è necessario produrre anche un certificato, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

u) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della aeronautica, che in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

I documenti di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione prevista nel primo comma del precedente art. 8.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

I candidati che avranno conseguito la nomina di prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio loro assegnato, decadranno dalla nomina.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto, con decreto motivato; in tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1965
Registro n. 2 *bilancio Trasporti* (*Isp. gen. av. civ.*), *foglio n.* 344. — PANDOLFO

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio 11 *- Personale.* — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . . presa visione del bando di cui al decreto ministeriale . . . . chiede di essere ammesso al concorso per . . . . posti di . . . . nella . . . . . . categoria (*a*).

A tal'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (*b*);

4) non ha riportato condanne penali (*c*);

5) è in possesso della licenza della quinta classe elementare conseguita presso . . . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente . . . .;

7) ha diritto (*d*) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'articolo 3 del bando, perchè . . . .;

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione e si impegna di accettare, in caso di nomina, la destinazione stabilita dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Chiede infine che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (*e*) . . . .

(V° per la legalizzazione della firma . . . .)

(*a*) Coloro che intendono partecipare al concorso per i posti di conducente di automezzi e trattori devono dichiarare di essere in possesso almeno della patente civile di guida categoria *D;* coloro che intendono partecipare al concorso per i posti di padrone di motoscafo devono dichiarare di essere in possesso della patente di abilitazione;

(*b*) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(*d*) Tale dichiarazione è necessaria solo per candidati che, avendo superato il limite di 35 anni, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite;

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

ALLEGATO *B*

Categoria e qualifica di mestiere	Posti	Sede presso la quale il candidato risultato vincitore potrà essere destinato
Operai di 1ª categoria: specializzati (Coefficiente 167)		
Carrozzieri in ferro	2	Roma
Tappezziere	3	Roma
Conducenti di automezzi e trattori con patente di categoria *D*	25	Roma - Alghero - Torino - Malpensa - Linate - Rimini - Brindisi - Catania - Palermo - Pantelleria - Bari - Venezia
Verniciatori	2	Roma
Specialisti su pompe di iniezione Diesel	1	Roma
Radiatorista	1	Roma
Totale dei posti di 1ª categoria	34	
Operai di 2ª categoria: qualificati (Coefficiente 157)		
Tipografi	1	Roma
Elettricisti: circuisti	2	Roma
Elettricisti: elettrauto	3	Roma
Elettricisti: elettromeccanici	2	Roma
Padroni di motoscafi	2	Venezia
Totale dei posti di 2ª categoria	10	
Operai di 3ª categoria: comuni (Coefficiente 151)		
Idraulici	6	Roma - Rimini - Brindisi - Catania - Palermo Napoli
Ingrassatori	4	Roma
Motoristi	2	Roma
Totale dei posti di 3ª categoria	12	

Il Ministro: JERVOLINO

(4054)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri degli Uffici tecnici universitari.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri degli Uffici tecnici universitari, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1964, avranno luogo in Roma, presso la Facoltà di ingegneria della Università, via Eudossiana n. 18 (San Pietro in Vincoli) il 27, 28 e 29 luglio 1965, con inizio alle ore 8.

(4510)

Diario delle prove pratiche dei concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici.

Le prove pratiche dei concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici, indetti con decreto ministeriale 30 luglio 1963, avranno luogo in Pisa nei giorni e nelle sedi sotto indicate:

1) *Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri*:

a) Cameriere (uomo) - ore 8, giorno 3 luglio 1965;
b) Cameriere (donna) - ore 8, giorno 3 luglio 1965;
c) Cuoco - ore 8, giorno 3 luglio 1965;
d) Lavandaio - ore 8, giorno 5 luglio 1965;
e) Legatore di libri - ore 8, giorno 5 luglio 1965.

2) *Università degli studi, lungarno Pacinotti*:

a) Conducente di automezzi e trattori - ore 8, giorno 6 luglio 1965;
b) Vivaista - ore 8, giorno 7 luglio 1965.

(4511)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2532 del 15 dicembre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1965, n. 207, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto;

Preso atto delle rinuncie presentate dagli interessati;

Viste le indicazioni delle sedi preferenziali contenute nelle domande;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Decreta:

La condotta veterinaria di Palizzi è attribuita al dott. Salvatore Garista.

Reggio Calabria, addì 15 giugno 1965

Il veterinario provinciale: STALTARI

(4384)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.